SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 febbraio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 febbraio 2023, n. **12**.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. (23G00019). . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione e del merito

DECRETO 6 dicembre 2022.

Proroga del termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. (23A00946). . *Pag.* 5

Ministero della salute

DECRETO 13 dicembre 2022.

Modalità di concessione e di fruizione del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 ai policlinici universitari non costituiti in azienda. (23A00945) . *Pag.* 7

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 3 febbraio 2023.

Annullamento del decreto 27 luglio 2022, concernente la liquidazione coatta amministrativa della «Borgata Divizi società cooperativa siglabile Borgata Divizi s.c.», in Andora e la nomina del commissario liquidatore. (23A00943). . . . . *Pag.* 10

DECRETO 3 febbraio 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Sole Luna società cooperativa sociale in liquidazione», in Ripe San Ginesio. (23A00944) . . . . . . *Pag.* 10

Presidenza del Consiglio dei ministri

UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 22 dicembre 2022.

Organizzazione interna dell'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. (23A00942) . . *Pag.* 11

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 27 dicembre 2022.

Utilizzo del Fondo di rotazione per il cofinanziamento nazionale del Piano strategico nazionale di cui al reg. UE 2115/2021 e di alcune misure anticrisi. (Delibera n. 55/2022). (23A00947) . . . . *Pag.* 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamsulosina cloridrato, «Tamsulosina Aristo». (23A00810) . . . . *Pag.* 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bisacodile, «Normalene». (23A00811) . . . . *Pag.* 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di citarabina, «Aracytin». (23A00812) . . . . *Pag.* 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di doxazosina mesilato, «Doxazosin Ratiopharm». (23A00813) *Pag.* 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Tachipirina Flashtab». (23A00814) *Pag.* 21

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Co Efferalgan» (23A00893). *Pag.* 22

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Effiprev» (23A00894) *Pag.* 22

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette» (23A00895) . *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propafenone Accord» (23A00911) . . . . *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levotiroxina Abdi» (23A00912) . . . . *Pag.* 24

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Agiolax» (23A00913) . . . . *Pag.* 24

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (23A00923). . . . . *Pag.* 25
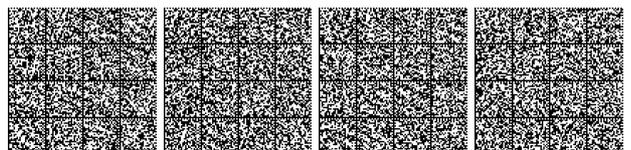
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 febbraio 2023, n. **12**.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e durata della Commissione

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 2.

Compiti della Commissione

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna fondata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne;

b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi princìpi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;

d) accertare il livello di formazione e di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne e al riconoscimento e al rispetto di tutte le diversità;

f) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;

g) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;

h) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza maschile contro le donne delle risorse stanziate dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011;

i) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori necessari delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attività, nonché monitorare e valorizzare l'attività svolta dai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;

l) proporre interventi normativi e finanziari strutturali, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale e la predisposizione di percorsi di emancipazione e reinserimento nel mondo del lavoro siano finanziate in modo certo, stabile e costante nel tempo, così da scongiurarne il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze anche psicologiche;

m) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;

n) adottare iniziative per la redazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, al fine di migliorare la coerenza e la completezza della regolamentazione.

2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 anche avvalendosi del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

Art. 3.

Poteri della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti

attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da diciotto senatori e da diciotto deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e favorendo l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento interno
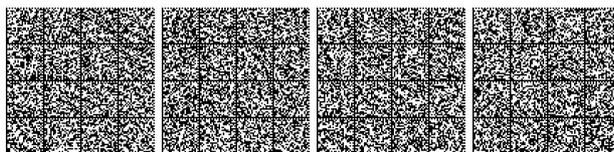
approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni parlamentari d'inchiesta aventi il medesimo oggetto precedentemente istituite nella XVII e XVIII legislatura.

Art. 7.

Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

1. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Essa è composta da ventuno senatori e da ventuno deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 93):

Presentato dalla senatrice Valeria VALENTE, il 13 ottobre 2022.

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede redigente, il 22 novembre 2022, con i pareri delle commissioni 2ª (giustizia), 3ª (affari esteri e difesa) e 5ª (programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede redigente, il 23 novembre 2022.

Esaminato in aula ed approvato in testo unificato della commissione con gli atti n. S.338 (Sen. Alberto BALBONI) e S.353 (sen. Raffaella PAITA), il 24 novembre 2022.

Camera dei deputati (atto n. 640):

Assegnato alle commissioni riunite II (giustizia) e XII (affari sociali), in sede referente, il 29 novembre 2022, con i pareri delle commissioni I (affari costituzionali) e V (bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalle commissioni riunite II (giustizia) e XII (affari sociali), in sede referente, il 17, il 18 e il 19 gennaio 2023.

Esaminato in aula il 23 gennaio 2023 ed approvato con modificazioni, in testo unificato della Commissione con gli atti n. A.C. 602 (On. Debora SERRACCHIANI) e A.C. 772 (On. Stefania ASCARI), il 24 gennaio 2023.

Senato della Repubblica (atto n. 93-338-353-B):

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede redigente, il 25 gennaio 2023, con i pareri delle commissioni 5ª (programmazione economica, bilancio) e 8ª (ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede redigente, il 31 gennaio 2023.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 1° febbraio 2023.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
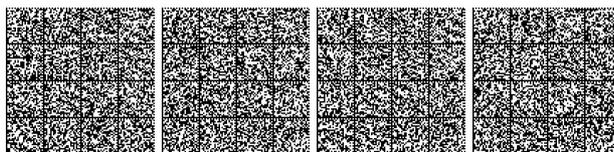
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 82 della Costituzione è il seguente: «Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.».

Note all'art. 2:

La legge 27 giugno 2013, n. 77, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2013.

Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2013.

La legge 19 luglio 2019, n. 69, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2019.

La legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)», è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 281 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2010.

La legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)», è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 234 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 212 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2012;

La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2013.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 99 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2014.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2016.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2017.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2019.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 30 dicembre 2020.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 31 dicembre 2021.

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2022.

La delibera del Senato della Repubblica 16 ottobre 2018, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2018.

La delibera del Senato della Repubblica 5 febbraio 2020, recante «Proroga del termine di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020.

Note all'art. 3:

Si riporta il testo degli articoli 133, 366, 372 e 117, del codice di procedura penale:

«Art. 133 *(Accompagnamento coattivo di altre persone).* — 1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.»

«Art. 366 *(Rifiuto di uffici legalmente dovuti).* — Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.»

«Art. 372 *(Falsa testimonianza).* — Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.»

«Art. 117 *(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero).* — 1. Fermo quanto disposto dall'art. 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

2-*bis*. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 371-*bis* accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'art. 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede,
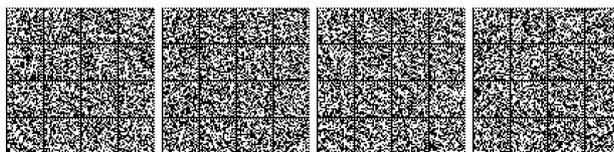
altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.».

La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2007.

Note all'art. 5:

Il testo dell'art. 326 del codice penale è il seguente:

«Art. 326 *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)*. — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio (2), le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.».

Note all'art. 7:

Il testo dell'art. 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 102 del 17 aprile 1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.

Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Essa è composta da ventuno senatori e da ventuno deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica.».

23G00019

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 6 dicembre 2022.

Proroga del termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto in particolare, l'art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l'art. 1, comma 140;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e in particolare l'art. 25, commi 1 e 2-*bis*;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale si è proceduto alla ripartizione del fondo relativo all'art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
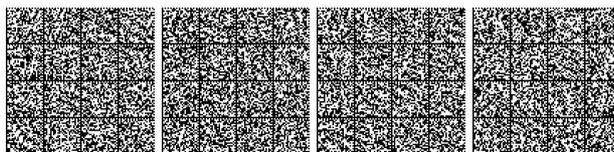
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica triennale nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province e le città metropolitane;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale sono state ripartite le risorse di cui all'art. 25, commi 1 e 2-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché sono state individuate le province e le città metropolitane beneficiarie;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il quale si è proceduto alla rettifica di alcuni interventi proposti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120, con il quale il termine per l'aggiudicazione dei lavori da parte di province e città metropolitane, inizialmente fissato al 13 maggio 2019, è stato prorogato al 15 ottobre 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, con il quale sono state destinate le risorse complessive pari ad euro 55.900.000,00, per euro 40.000.000,00, al finanziamento di indagini diagnostiche per solai e controsoffitti e, per euro 25.900.000,00, a interventi che si rendono necessari a seguito delle predette indagini;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2019, n. 1038, con il quale è stato fissato un nuovo ulteriore termine per l'aggiudicazione dei lavori da parte di province e città metropolitane, individuato nella data del 31 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Considerato che le richieste di interventi di messa in sicurezza pervenute al 3 agosto 2021, tramite il sistema informativo di monitoraggio e rendicontazione predisposto dal Ministero dell'istruzione, per le predette indagini diagnostiche, superavano la disponibilità delle risorse destinate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734;

Dato atto che, con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228, sono state accertate economie, con riferimento al finanziamento concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, pari a complessivi euro 67.548.422,82;

Considerato che, sulla base di quanto è emerso dalle richieste inoltrate per lavori e interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti, di importo superiore a euro 20.000,00, da parte di province e città metropolitane che hanno già eseguito e rendicontato le indagini diagnostiche alla data del 3 agosto 2021, il fabbisogno complessivo ammonta a euro 17.104.901,91;

Considerato che tale fabbisogno pari a euro 17.104.901,91 ha trovato copertura nelle economie accertate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228 e relative al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607;

Considerato pertanto, che, con decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254, sono state destinate le risorse complessive pari ad euro 43.004.901,91 al finanziamento di interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

Dato atto che tali risorse sono state assegnate, per euro 17.104.901,91, in favore di province e città metropolitane di cui all'allegato B al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00;

Dato atto che la restante parte delle medesime risorse è stata assegnata, per euro 25.900.000,00, in favore dei comuni e delle unioni di comuni di cui all'allegato A al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00 e che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione;

Considerato che per alcuni enti locali non è stata completata la rendicontazione relativa all'esecuzione delle indagini diagnostiche;

Considerato che, in virtù dell'assenza del caricamento a sistema della rendicontazione relativa alle indagini diagnostiche, non è stata ancora erogata l'anticipazione della somma pari al 30% dell'importo di finanziamento agli enti locali beneficiari di cui agli allegati A e B del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, come previsto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale;

Ritenuto possibile che, per le ragioni di cui sopra, gli enti locali beneficiari del finanziamento di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, ad oggi, non abbia-

no ancora avviato le opportune procedure prodromiche all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche;
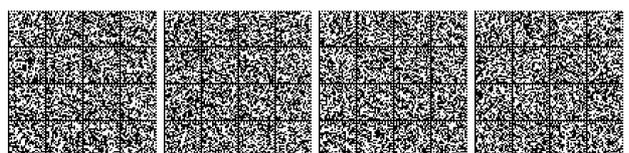
Considerato che, invero, molti degli enti locali beneficiari di cui agli allegati A e B del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, non hanno ancora predisposto le progettazioni dei lavori resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche;

Considerato che le suddette progettazioni si pongono quale presupposto necessario ai fini del corretto espletamento delle procedure dirette all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza;

Ritenuto pertanto, che, in virtù di quanto sopra considerato, i suddetti enti locali beneficiari riscontreranno difficoltà ad affidare i relativi lavori di messa in sicurezza entro un termine ragionevole, tale da garantire il rispetto dell'ulteriore termine di rendicontazione finale dei suddetti interventi, fissato al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254;

Considerata altresì l'urgenza, nonché la oggettiva necessità di consentire la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

Ritenuta quindi, opportuna, alla luce delle criticità rappresentate, l'individuazione di due differenti termini - a seconda dello stato di avanzamento dei lavori - per la rendicontazione finale degli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche finanziati con il predetto decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine di conclusione dei lavori e di relativa rendicontazione

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi di cui al finanziamento di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, è prorogato al 30 giugno 2023, per gli interventi già conclusi, e al 31 dicembre 2023, per gli interventi non ancora avviati o in corso di esecuzione.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.

3. Nell'ipotesi in cui non siano rispettati i termini di cui al comma 1, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Oltre che nei casi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, gli enti locali beneficiari che ne abbiano fatto richiesta alla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione ricevono l'anticipazione della somma, pari al 30% dell'importo di finanziamento, a condizione che, in occasione delle ricognizioni espletate dal Ministero, abbiano dichiarato l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza.

5. Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2022

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 18

23A00946

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2022.

Modalità di concessione e di fruizione del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 ai policlinici universitari non costituiti in azienda.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'art. 25, comma 4-*duodecies* che, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, prevede il riconoscimento ai policlinici universitari non costituiti in azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, di un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d'imposta;

Visto il comma 4-*terdecies* del richiamato art. 25, il quale prevede che: «Il credito d'imposta di cui al comma 4-*duodecies* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.»;

Visto il successivo comma 4-*quaterdecies*, del citato art. 25, ai sensi del quale «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di concessione e di fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-*duodecies*, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilità di crediti tributari e previdenziali;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e, in particolare, l'art. 34-*ter*, comma 5;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti di imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato dalla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, in assenza del presupposto giuridico necessario all'assunzione dell'impegno contabile, gli stanziamenti previsti per gli anni 2020 e 2021 hanno costituito economie di spesa, e che, pertanto, l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta, di cui al citato art. 25, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge n. 162 del 2019 trova la relativa copertura finanziaria limitatamente agli anni 2022 e 2023 e per i soli policlinici che esercitano l'attività istituzionale non in regime d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e di ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 4-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, definisce, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 11 del presente decreto, le modalità di concessione e di fruizione del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 ai policlinici universitari non costituiti in azienda.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo di cui al presente decreto i policlinici universitari gestiti dalle università non statali direttamente o attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, nonché i policlinici universitari statali non ancora trasformati in azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa.

Art. 3.

Costi agevolabili

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 25, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge n. 162 del 2019, è soggetto ad agevolazione il costo salariale sostenuto per gli anni 2022 e 2023 dai policlinici di cui all'art. 2 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, che deve essere direttamente impiegato nell'ambito dell'attività clinica e di ricerca sanitaria.

2. Per costo salariale si intende l'importo totale effettivamente sostenuto dall'ente in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori di cui al comma 1 e comprende la retribuzione lorda e i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che gli enti di cui all'art. 2 si avvalgono di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo di imposta in relazione al quale il contributo è attribuito.

4. Ai fini del comma 3 per personale in servizio si intende sia il personale dipendente sia il personale universitario che svolge attività assistenziali e di ricerca, anche in forza di convenzioni tra università, ospedali e regione.

Art. 4.

Misura del credito d'imposta

1. Il contributo sotto forma di credito di imposta è riconosciuto, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 11, nella misura del 35 per cento del costo salariale, così come definito al comma 2 dell'art. 3, sostenuto in ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Art. 5.

Procedura di richiesta dell'agevolazione

1. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati presentano un'apposita istanza al Ministero della salute, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale: www.salute.gov.it
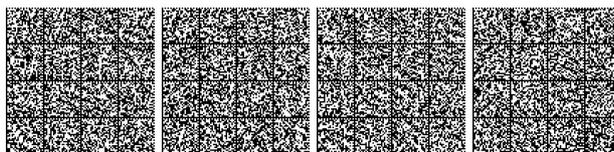
2. Le modalità per la presentazione delle istanze per l'ammissione all'agevolazione di cui al comma 1 sono dettagliate in un successivo avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.

3. Il Ministero della salute, ricevute le istanze, procede alla ripartizione proporzionale dei contributi richiesti sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare dei costi ammissibili indicati da ciascun beneficiario.

4. Il Ministero della salute provvede a formare l'elenco dei soggetti ammessi al contributo, con il relativo importo spettante a ciascuno, e, previa trasmissione dell'elenco all'Agenzia delle entrate secondo le modalità concordate ai sensi del successivo art. 8, comunica agli interessati il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione.

Art. 6.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti beneficiari di cui all'art. 5, comma 4 del presente decreto.

2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della salute, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Al credito di imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è concesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

5. Le risorse finanziarie di cui all'art. 11 sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente decreto.

Art. 7.

Documentazione

1. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto richiesti per l'accesso al credito d'imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

2. Gli enti beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività dei costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d'imposta.

3. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Art. 8.

Trasmissione di dati

1. Il Ministero della salute trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco degli enti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del contributo concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della salute, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco degli enti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 9.

Controlli

1. Il Ministero della salute procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché sulle condizioni per la fruizione dell'agevolazione.

2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione, la stessa ne dà comunicazione al Ministero della salute, il quale previe verifiche per quanto di competenza, procede al recupero dell'agevolazione ai sensi del comma 2 dell'art. 10.

Art. 10.

Cause di decadenza e di revoca e procedure di recupero

1. Qualora sia stata accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto e, in particolare dai commi 1 e 3 dell'art. 3, o quando la documentazione di cui agli articoli 5 e 7, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Ministero della salute procede alla revoca del contributo.

2. Il Ministero della salute procede ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 11.

Risorse finanziarie disponibili

1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono stanziate dall'art. 25, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge n. 162 del 2019, risorse finanziarie nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
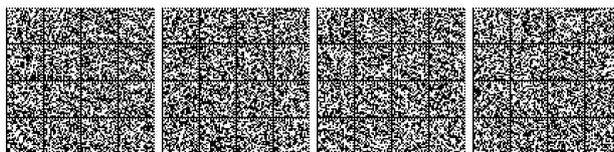
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2022

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze
LEO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 265

23A00945

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 febbraio 2023.

Annullamento del decreto 27 luglio 2022, concernente la liquidazione coatta amministrativa della «Borgata Divizi società cooperativa siglabile Borgata Divizi s.c.», in Andora e la nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza del 6 settembre 2021 n. 12/2021 del Tribunale di Savona, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Borgata Divizi società cooperativa siglabile Borgata Divizi S.C.», con sede in Andora (SV);

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2022, n. 151/2022, con il quale la società cooperativa suindicata è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Andrea Marzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che con note del 4 agosto 2022 e del 16 agosto 2022 rispettivamente la società cooperativa e il dott. Andrea Marzi hanno trasmesso a questa Autorità di vigilanza copia della sentenza del 29 marzo 2022 n. 21/2022, con cui la Corte di appello di Genova ha revocato la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza sopra citata, accogliendo il reclamo proposto avverso tale sentenza dalla società cooperativa per infondatezza in fatto e in diritto;

Considerato che il decreto di liquidazione coatta amministrativa è stato adottato in conseguenza dello stato di insolvenza dichiarato dal Tribunale di Savona con sentenza n. 12/2021, depositata in data 7 settembre 2021;

Considerato che il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile è stato assunto in assenza di presupposti;

Ritenuta, pertanto, la necessità di annullare il suddetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale del 27 luglio 2022 n. 151/2022, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Borgata Divizi - società cooperativa siglabile Borgata Divizi s.c.» con sede in Andora (SV) - codice fiscale n. 01621190097, è annullato ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2023

Il Ministro: URSO

23A00943

DECRETO 3 febbraio 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Sole Luna società cooperativa sociale in liquidazione», in Ripe San Ginesio.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 2021, n. 109/2021, con il quale la società cooperativa «Sole Luna società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Ripe San Ginesio (MC) (codice fiscale 01636150433), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Renato Bruni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 luglio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Renato Bruni dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del rag. Renato Bruni, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Sole Luna società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Ripe San Ginesio (MC) (codice fiscale 01636150433), il dott. Nazzareno Tossici (codice fiscale TSSNZR65D21I774L), nato a Smerillo (AP) il 21 aprile 1965, domiciliato in Porto San Giorgio (FM) in via Solferino n. 41.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2023

Il Ministro: URSO

23A00944

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 22 dicembre 2022.

Organizzazione interna dell'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3 secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, e, in particolare, l'art. 3, comma 3, in base al quale la predetta struttura di missione si avvale di una Segreteria tecnica composta da non più di dieci esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità, di cui uno con funzioni di coordinatore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e, in particolare, l'art. 24-*quater* relativo all'istituzione, a

decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui è attribuita, tra le altre, la competenza in materia di gestione e supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui al comma 5, dell'art. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18;

Visto il decreto del Segretario generale 24 marzo 2020, concernente l'organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 4-*bis*, comma 1, che, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevede che la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018 costituisce struttura ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021, il quale, come previsto dal citato art. 4-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021, ha costituito la struttura di missione denominata «Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità», la quale opera presso l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di disabilità;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 9, comma 3, il quale, al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, ha autorizzato la Presidenza del Consiglio dei ministri a incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, il quale, in attuazione del citato art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2022, ha modificato l'art. 24-*quater*, concernente l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, stabilendone l'articolazione in non più di un ufficio e in non più di tre servizi;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 luglio 2022, il quale ha previsto che, entro trenta giorni dalla sua emanazione, sono adottati i decreti di organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e dell'Ufficio per le politiche aerospaziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per le disabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli le funzioni in materia di disabilità, a decorrere dal 12 novembre 2022;

Ritenuto necessario provvedere alla riorganizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'art. 24-*quater* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, alla luce delle modifiche apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio autonomo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato «Ufficio autonomo», costituisce Ufficio autonomo ed è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Funzioni

1. L'Ufficio autonomo è la struttura di supporto di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri o altra autorità politica da esso delegata per le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di promozione, di vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche in favore delle persone con disabilità.

2. L'Ufficio autonomo, in particolare, cura gli adempimenti necessari, compresi quelli relativi alla gestione dei fondi assegnati alle politiche per la realizzazione degli interventi volti a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui al comma 5, dell'art. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18, anche in collaborazione con la struttura di missione «Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021; svolge le attività istruttorie connesse

all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità; svolge l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese e accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare una *Governance* coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità; assicura l'attività di informazione e comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche; garantisce la rappresentanza di Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di disabilità e fornisce il necessario supporto all'autorità politica nell'esercizio delle medesime funzioni; promuove, in collaborazione con l'Istat e con l'Inps, l'attività di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità; cura l'istruttoria delle istanze inerenti quesiti o segnalazioni sulla condizione di disabilità; promuove e coordina attività di studio e ricerca nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità; predispone i pareri sulla richiesta di patrocinio alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di disabilità; promuove un costante confronto con le federazioni e con le associazioni maggiormente rappresentative in materia di disabilità.

Art. 3.

Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

1. L'Ufficio autonomo cura il supporto amministrativo e tecnico per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, anche in collaborazione con la struttura di missione «Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021.

2. La struttura di missione di cui al comma 1 provvede all'implementazione e all'aggiornamento del sito *web* dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Art. 4.

Organo di governo

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o altra autorità politica titolare della delega nelle materie di competenza dell'Ufficio autonomo ne è l'Organo di governo ed esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, provvede alla nomina dei rappresentanti italiani in seno agli organismi internazionali, dei componenti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e del Comitato tecnico scientifico.

Art. 5.

Capo dell'Ufficio autonomo

1. Il Capo dell'Ufficio autonomo, nominato ai sensi degli articoli 18, 21, commi 6 e 7 e dell'art. 28, della legge 23 agosto 1988, n. 400, esercita i poteri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010.

2. Il Capo dell'Ufficio autonomo cura l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio autonomo e risponde delle sue attività e dei risultati raggiunti in relazione agli atti di indirizzo politico e agli obiettivi fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri o altra autorità politica nelle materie di competenza dell'Ufficio autonomo; fornisce il necessario supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o altra autorità politica nelle materie oggetto di delega; coordina l'attività dell'Ufficio autonomo e assicura il raccordo con l'autorità politica e con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, partecipando alle riunioni di consultazione e coordinamento previste dal Segretario generale; per l'esame di particolari questioni, può, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari, ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.

3. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o impedimento del Capo dell'Ufficio autonomo sono svolte dal dirigente preposto all'Ufficio di livello dirigenziale generale di cui all'art. 6, ovvero sono attribuite con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di disabilità.

4. Il Capo dell'Ufficio autonomo si avvale di una propria segreteria per il supporto allo svolgimento delle attività correnti.

5. Alle dirette dipendenze del Capo dell'Ufficio autonomo opera il Servizio I, denominato «Servizio affari generali, personale, programmazione, bilancio e affari giuridici» cui è preposto un coordinatore di livello dirigenziale non generale, che provvede:

a) a curare la trattazione e il coordinamento degli affari amministrativi di carattere generale;

b) a curare gli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio autonomo e del personale degli Uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica delegata in materia di disabilità nonché del contingente di esperti eventualmente nominati da quest'ultima;

c) a curare l'istruttoria, la gestione amministrativa, contabile e di bilancio di competenza dell'Ufficio autonomo, con particolare riguardo agli adempimenti concernenti la gestione delle risorse finanziarie di competenza dell'Ufficio autonomo, comprese quelle funzionali all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché gli adempimenti concernenti il funzionamento dell'Ufficio autonomo e dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
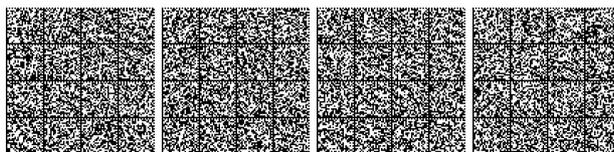
d) a curare l'analisi giuridica e tecnica delle questioni affidate all'Ufficio autonomo, l'istruttoria e la redazione degli atti di normazione primaria e secondaria, l'esame dei disegni di legge e degli emendamenti nonché le attività concernenti gli atti di sindacato ispettivo in materia di disabilità;

e) ad esercitare le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, pianificazione strategica e valutazione della dirigenza e trasparenza;

f) a fornire supporto per tutte le questioni di carattere giuridico-amministrativo di competenza dell'Ufficio autonomo.

Art. 6.

Ufficio per le politiche nazionali e le relazioni internazionali in materia di disabilità

1. L'Ufficio autonomo per le politiche in favore delle persone con disabilità si articola in un ufficio, denominato «Ufficio per le politiche nazionali e le relazioni internazionali in materia di disabilità» (di seguito «Ufficio»), cui è preposto un coordinatore con incarico di livello dirigenziale generale.

2. L'Ufficio cura le attività di segreteria dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nonché assicura gli adempimenti funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo alla funzione di monitoraggio che detto piano affida all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. L'Ufficio, inoltre, cura le attività connesse alla rappresentanza di Governo negli organismi europei e internazionali competenti in materia di disabilità e fornisce il necessario supporto all'autorità politica nell'esercizio delle medesime funzioni. Promuove, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'attività di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità. Assicura l'analisi e fornisce i pareri sugli atti di programmazione e coordinamento delle politiche a favore delle persone con disabilità. Svolge le attività relative alla gestione di progetti e programmi nazionali, europei e internazionali per l'inclusione delle persone con disabilità e provvede al relativo monitoraggio.

3. L'Ufficio si articola nei seguenti due servizi, ai quali sono preposti due coordinatori di livello dirigenziale non generale:

a) Servizio II, denominato «Servizio per il supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e rapporti istituzionali»;

b) Servizio III, denominato «Servizio progetti in favore delle persone con disabilità e relazioni internazionali».

4. Il Servizio II «Servizio per il supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e rapporti istituzionali» provvede:

a) a curare l'attività di segreteria dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

b) ad assicurare gli adempimenti funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo alla funzione di monitoraggio che detto Piano affida all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

c) a fornire il necessario supporto tecnico-giuridico, con compiti di studio, approfondimenti tematici ed elaborazione di proposte, anche di carattere normativo, per l'efficiente svolgimento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

d) al monitoraggio del rispetto della direttiva del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022;

e) a svolgere l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese e accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché all'adozione degli atti amministrativi in materia di disabilità;

f) a promuovere, in collaborazione con gli enti e istituti competenti, l'attività di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità;

g) a garantire la rappresentanza di Governo negli organismi nazionali competenti in materia di disabilità e a fornire il necessario supporto all'autorità politica nell'esercizio delle medesime funzioni.

5. Il Servizio III, denominato «Servizio progetti in favore delle persone con disabilità e relazioni internazionali», cui è preposto un coordinatore di livello dirigenziale non generale, provvede:

a) a svolgere attività di gestione diretta di progetti e programmi nazionali, europei e internazionali in materia di disabilità e a provvedere al relativo monitoraggio;

b) a curare, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o altra autorità politica titolare della delega in materia di disabilità, l'istruttoria delle istanze inerenti quesiti o segnalazioni sulla condizione di disabilità;

c) a curare la comunicazione istituzionale nelle materie della disabilità;

d) a curare gli adempimenti connessi al soddisfacimento della condizione abilitante relativa all'attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, come previsti dall'Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027, partecipando ai comitati di sorveglianza e monitoraggio dei fondi cofinanziati dalla politica di coesione»;

e) nell'ambito della materia della disabilità, a curare i rapporti con gli organismi dell'Unione europea; a svolgere le attività inerenti alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; alla promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali; a curare i rapporti con le agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con il Consiglio d'Europa e con
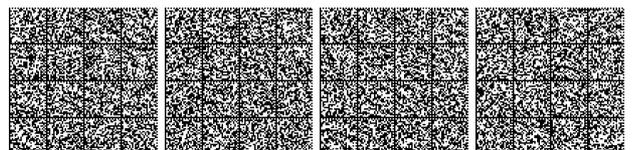
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nonché i rapporti con le rappresentanze permanenti d'Italia presso gli organismi comunitari ed internazionali;

f) a garantire la rappresentanza di Governo negli organismi europei e internazionali competenti in materia di disabilità e a fornire il necessario supporto all'autorità politica nell'esercizio delle medesime funzioni.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dalla data di registrazione presso gli organi di controllo.

2. A decorrere dalla data di efficacia del presente decreto è abrogato il decreto del Segretario generale 24 marzo 2020.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2022

Il Ministro: LOCATELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 381

23A00942

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 27 dicembre 2022.

Utilizzo del Fondo di rotazione per il cofinanziamento nazionale del Piano strategico nazionale di cui al reg. UE 2115/2021 e di alcune misure anticrisi. (Delibera n. 55/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 ottobre 2021 in merito alla nuova Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027;

Viste le risoluzioni legislative del Parlamento europeo del 23 novembre 2021, sulle proposte dei regolamenti della PAC 2023-2027;

Visto il regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della PAC (piani strategici della PAC) e finanziati dal FEAGA e FEASR e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 126/2022 del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare, l'art. 68-*ter* che istituisce il Fondo di riequilibrio per il riparto FEASR 2021-2022;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 467/2022 del 23 marzo 2022 che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli per la crisi ucraina;
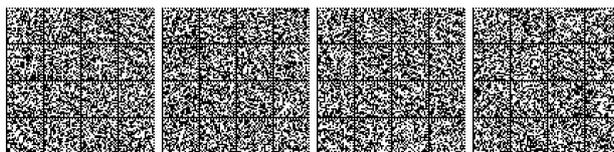
Visto il regolamento delegato n. 648 del 15 febbraio 2022 che modifica l'Allegato XI del regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021 che stabilisce la ripartizione complessiva e annuale per Stato membro delle risorse globali per il FEASR;

Vista la decisone della Commissione europea n. C (2022) 8645 *final* del 2 dicembre 2022, di approvazione del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai sensi dell'art. 118, comma 6 del regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato, salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate, e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari sia nazionali;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visti, inoltre, gli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 183 del 1987 che istituiscono il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (di seguito Fondi di rotazione) e disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;

Vista la delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 89, recante «Direttive generali per l'Intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea»;

Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39 recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di contabilità e finanza pubblica, in conseguenza alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), e, in particolare, i seguenti commi:

comma 51, il quale stabilisce che «Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMPA), concorre il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A seguito dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con apposita deliberazione, definisce i tassi di cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027»;

comma 52, il quale stabilisce che «Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti alla titolarità delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle predette province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi»;

comma 53, il quale stabilisce che «Per gli interventi di cui al comma 51 attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con autorità di gestione italiana sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987»;

comma 54, il quale stabilisce tra l'altro che «Il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. …»;

comma 55, il quale stabilisce che: «Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni centrali, le regioni e le Province autonome di Trento e di
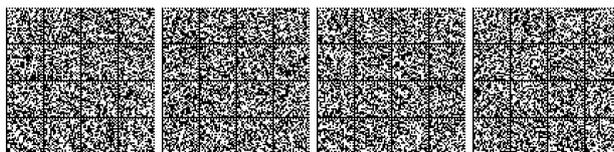
Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto nonché delle procedure di attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.»;

Tenuto conto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea n. 24/2022 con il quale, in via d'urgenza, è stato assegnato il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 dell'aiuto supplementare per le misure adottate in applicazione degli articoli 1 e 2 del regolamento delegato (UE) 2022/467 del 23 marzo 2022, per un importo pari ad euro 96.233.376,00, in quanto la scadenza per il pagamento e la rendicontazione del sostegno in argomento erano fissati al 30 settembre 2022;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 21 giugno 2022 (n. 126/CSR), ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di ripartizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027;

Vista la nota del 5 agosto 2022, n. 347379, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la quale si sottopone all'attenzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile la proposta di schema di delibera per l'utilizzo del fondo di rotazione per il cofinanziamento nazionale del piano strategico nazionale di cui al regolamento 2115/2021;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ed in particolare l'art. 3 con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 644341 del 15 dicembre 2022 di conferma della proposta;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Delibera:

1. Criteri di cofinanziamento nazionale del Piano strategico della politica agricola comune per il ciclo di programmazione 2023-2027

In corrispondenza delle risorse assegnate dall'Unione europea per il ciclo di programmazione 2023-2027, il cofinanziamento pubblico di parte nazionale del Piano strategico della politica agricola comune è assicurato mediante il ricorso al Fondo di rotazione di cui al citato art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti dell'importo complessivo di euro 9.391.500.000, di cui euro 2.279.471.873,12 già utilizzati per le annualità 2021 e 2022 dei Programmi di sviluppo rurale, euro 96.233.376,00 per l'attivazione della riserva di crisi emergenza Ucraina di cui al regolamento (UE) n. 467 del 23 marzo 2022, euro 92.717.455,29 per il Fondo di riequilibrio per il riparto FEASR 2021-2022, ai sensi dell'art. 68-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, euro 6.629.502.666,00 per gli interventi relativi alla Programmazione FEASR 2023-2027, e alle risorse attivabili nell'ambito dei bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori risorse nazionali aggiuntive per un importo complessivo di euro 293.574.628,00 sono assicurate dal Fondo di rotazione di cui al citato art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, al fine di compensare la minore quota FEASR attribuita nel periodo 2023-2027 ad alcune regioni.

Alla luce di quanto previsto dalla citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 51-52-53, per il tipo intervento nazionale gestione del rischio e potenziamento assistenza tecnica del Piano strategico nazionale (*ex* art. 76 del regolamento UE n. 2115/2021) e delle attività relative alla Rete nazionale della PAC 2023-2027 (*ex* art. 126 del regolamento UE n. 2115/2021) a titolarità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), il Fondo di rotazione contribuisce per il totale del cofinanziamento pubblico di parte nazionale (100%); per i restanti interventi *ex* regolamento (UE) n. 2115/2021, a carico del FEASR e a titolarità delle regioni e province autonome, il Fondo di rotazione contribuisce per il 70 per cento del cofinanziamento pubblico di parte nazionale, mentre il restante 30 per cento è assicurato dai bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Per le azioni del Piano strategico della PAC a carico del FEAGA a titolarità del Masaf il Fondo di rotazione contribuisce per il totale del cofinanziamento pubblico di parte nazionale.

All'assegnazione degli importi a carico del Fondo di rotazione in favore di ciascun programma o intervento o azione si provvede in sede di decreto direttoriale assunto ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 15 maggio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2000).
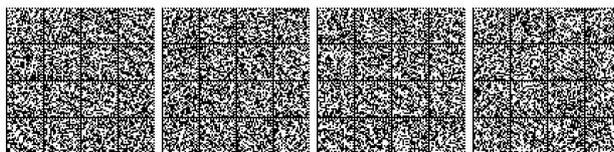
Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico di cui all'art. 34 del regolamento (UE) 2021/2116, nonché delle altre fattispecie di riduzione ovvero di soppressione dei contributi previste dallo stesso regolamento, comportano corrispondenti riduzioni degli importi di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione, stabilite con decreti direttoriali della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (RGS, IGRUE), con conseguente recupero dei finanziamenti erogati in eccedenza.

Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano partecipanti al Piano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, l'effettività degli oneri di cofinanziamento a proprio carico, mediante l'attivazione, nei rispettivi bilanci, di specifiche risorse finanziarie.

2. Tasso di cofinanziamento per gli interventi a carico del FEASR

La disponibilità di risorse per il cofinanziamento nazionale pubblico alla programmazione del Piano strategico della PAC per il FEASR è stabilita, per distinte aree territoriali e nel rispetto delle previsioni regolamentari in ordine ai tassi di cofinanziamento da assicurare da parte dello Stato membro, ai sensi del regolamento UE n. 2115/2021, art. 91, nella misura massima di seguito indicata:

per gli interventi a carico del Masaf (Tipo intervento nazionale «Gestione del rischio» e «Potenziamento assistenza tecnica») del Piano strategico della PAC il cofinanziamento nazionale è stabilito nella misura massima del 55,20 per cento della spesa pubblica totale (quest'ultima intesa come quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del Fondo di rotazione in misura del 100 per cento;

per le attività della Rete nazionale della PAC 2023-2027, di cui all'art. 126 del regolamento (UE) n. 2115/2021, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 47,96 per cento della spesa pubblica totale (quest'ultima intesa come quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del Fondo di rotazione in misura del 100 per cento;

le azioni relative all'assistenza tecnica di cui all'art. 125 del regolamento (UE) n. 2115/2021 e le attività relative alla Rete nazionale della PAC 2023-2027 di cui all'art. 126 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sono rimborsate dalla Commissione europea come finanziamento a tasso fisso, nell'ambito dei pagamenti intermedi del Piano strategico della PAC, ai sensi di quanto stabilito al secondo paragrafo dell'art. 94 del regolamento (UE) n. 2115/2021; di tali rimborsi, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito con distinzione tra interventi a carico Masaf, di cui ai precedenti paragrafi, e interventi a carico delle regioni e province autonome, in ragione dei tassi di cofinanziamento nazionali in base alla categoria di appartenenza, come di seguito specificato:

per gli interventi a carico del Masaf e per le attività della Rete nazionale della PAC 2023-2027, la copertura finanziaria dell'assistenza tecnica è posta a totale carico del Fondo di rotazione in misura pari al 100 per cento della quota nazionale pubblica;

per le regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, la copertura finanziaria dell'assistenza tecnica è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e province autonome.

Regioni meno sviluppate (territori della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia): per gli interventi a carico delle suddette regioni, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 49,50 per cento della spesa pubblica totale (quest'ultima intesa come quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni medesime.

Regioni in transizione (territori di Abruzzo, Marche e Umbria): per gli interventi a carico delle suddette regioni, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 57,50 per cento della spesa pubblica totale (quest'ultima intesa come quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni medesime.

Regioni più sviluppate (territori dell'Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano): per gli interventi a carico delle suddette regioni e province autonome, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 59,30 per cento della spesa pubblica totale (quest'ultima intesa come quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e province autonome medesime.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con proprio provvedimento definisce il piano finanziario di dettaglio del Piano strategico della PAC con evidenza delle quote a carico del Fondo di rotazione di cui al sopra citato art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, a carico dei bilanci delle regioni e province autonome per gli interventi a carico del FEASR e a carico del FEAGA, nei limiti degli importi previsti al punto 1, della presente delibera.

3. Tasso di cofinanziamento per l'attivazione della riserva di crisi emergenza ucraina

Relativamente alle misure adottate ai sensi dell'art. 2 del regolamento delegato n. 467 del 22 marzo 2022, il sostegno supplementare nazionale è pari al 200 per cento dell'importo disponibile per l'Italia, di cui all'Allegato 1 del suddetto regolamento. La copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987.

4. Tasso di cofinanziamento per gli interventi a carico del FEAGA

Per le azioni finanziate dal FEAGA inserite nel Piano strategico della PAC, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura di seguito indicata:

azioni settore apistico: ai sensi dell'art. 39 del regolamento (UE) n. 2022/126, il contributo minimo dell'Unione per le spese relative agli interventi nel settore dell'apicoltura, di cui all'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115, è pari al 30%. Allo stesso tempo, l'art. 55, paragrafo 4 del predetto regolamento (UE) n. 2021/2115 dispone che gli Stati membri forniscono almeno lo stesso importo finanziario dell'Unione nei limiti delle spese sostenute dai beneficiari. Tenuto conto che l'allegato X del regolamento (UE) n. 2021/2115 fissa l'aiuto finanziario dell'Unione, per esercizio finanziario, ad euro 5.166.537,00, il cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, è di euro 12.055.253,00 per esercizio finanziario. L'importo è posto a totale carico del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

azioni settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola: l'art. 65 del regolamento (UE) n. 2022/2115, stabilisce le percentuali massime dell'aiuto finanziario dell'Unione riconosciuto alle organizzazioni dei produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori per gli interventi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Inoltre, il paragrafo 3 dell'art. 65 prevede la possibilità anche per l'Italia di provvedere al finanziamento complementare dei costi non coperti dall'aiuto finanziario dell'Unione fino ad un massimo del 50%. Il cofinanziamento nazionale dei programmi di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola è di euro 9.300.000,00 per esercizio finanziario. L'importo è posto a totale carico del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

5. Monitoraggio degli interventi

Ai sensi dell'art. 1, comma 55 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, nonché delle procedure di attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Riepilogo delle dotazioni finanziarie

Il valore definitivo dei tassi di cofinanziamento nazionale a favore dei Programmi europei 2021-2027, da porre a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della richiamata legge n. 183/1987 e dei bilanci delle regioni e delle province autonome, è stabilito, nel rispetto dei limiti fissati dalla presente delibera, in occasione dell'adozione dei relativi Programmi, per gli anni 2021 e 2022 e del Piano strategico della politica agricola comune per il periodo 2023-2027.

Roma, 27 dicembre 2022

Il Presidente: MELONI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 81

23A00947

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamsulosina cloridrato, «Tamsulosina Aristo».

Estratto determina AAM/PPA n. 74/2023 del 1° febbraio 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/1100.

Cambio nome: C1B/2022/2612.

N. procedura: FI/H/0514/001/IB/035/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aristo Pharma GMBH con sede legale in Wallenroder Straße 8-10, D-13435 Berlino, Germania.

Medicinale: TAMSULOSINA ARISTO.

Confezioni:

037001017 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

037001029 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

037001031 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

037001043 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

037001056 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

037001068 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

037001070 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

037001082 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

037001094 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

037001106 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

037001118 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

037001120 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in contenitore Hdpe;

037001132 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule in contenitore Hdpe;

037001144 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in contenitore Hdpe;
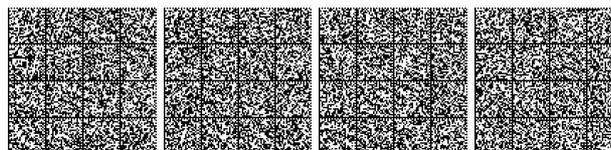
037001157 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in contenitore Hdpe;

037001169 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in contenitore Hdpe;

037001171 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in contenitore Hdpe;

037001183 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule in contenitore Hdpe;

037001195 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in contenitore Hdpe;

037001207 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in contenitore Hdpe;

037001219 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in contenitore Hdpe;

037001221 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule in contenitore Hdpe;

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Con variazione della denominazione del medicinale in: RURIK.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00810

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bisacodile, «Normalene».

Estratto determina AAM/PPA n. 76/2023 del 1° febbraio 2023

È autorizzata la variazione di Tipo IB, B.II.e.5 Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito, *a)* Modifica del numero di unità (compresse, fiale, ecc.) in una confezione, 2) Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate; con la conseguente immissione in commercio del medicinale NORMALENE nella confezione di seguito indicata.

Forma farmaceutica: Compresse rivestite.

Principio attivo: Bisacodile.

A.I.C.: 014205052 - «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/AL (codice base 32 0FKJ3W).

Codice pratica: N1B/2022/693.

Titolare di A.I.C.: Montefarmaco OTC S.p.a. (codice fiscale 12305380151).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C»bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «OTC» medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00811

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di citarabina, «Aracytin».

Estratto determina AAM/PPA n. 78/2023 del 1° febbraio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.4), modifica del paragrafo 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo per aggiunta di informazioni in merito alla durata adeguata della contraccezione in pazienti di sesso maschile e femminile dopo l'ultima somministrazione di citarabina, aggiunta dell'avvertenza a sospendere l'allattamento con latte materno durante il trattamento e per almeno una settimana dall'ultima somministrazione di citarabina, modifiche formali sono state apportate allo stesso paragrafo relativamente al medicinale ARACYTIN.

Confezioni:

AIC n. 022391015 - «100 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flaconcino polvere + fiala solvente 5 ml;

AIC n. 022391039 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml.

Codice di procedura europea: IT/H/XXXX/WS/84.

Codice pratica: VN2/2022/143.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina (Italia).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00812

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di doxazosina mesilato, «Doxazosin Ratiopharm».

Estratto determina AAM/PPA n. 80/2023 del 1° febbraio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.2.b), aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo in accordo al prodotto di riferimento Cardular;

modifiche editoriali minori e adeguamento degli stampati alla versione corrente del QRD *template*;

relativamente al medicinale DOXAZOSIN RATIOPHARM (A.I.C. n. 037494) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: DE/H/0204/002-003/II/036.

Codice pratica: VC2/2021/537.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH, con sede legale in Graf-Arco Strasse 3 - 89079 Ulm, Germania.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate,possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00813

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Tachipirina Flashtab».

Estratto determina AAM/PPA n. 83/2023 del 1° febbraio 2023

Codice pratica: VC2/2021/320.

N. procedura: FR/H/0134/001-003/II/042.

Autorizzazione:

è autorizzata la seguente variazione:

tipo II - C.I.4 Modifica dei paragrafi 4.2, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo:

aggiunta di informazioni in merito alle modifiche di posologia in popolazioni cliniche speciali, quali pazienti con compromissione epatica, pazienti con compromissione renale e pazienti con altre condizioni cliniche che richiedono una riduzione di dosaggio;

aggiunta di avvertenze sul rischio di epatotossicità a dosi terapeutiche;

aggiunta di effetti indesiderati e modifica della frequenza di effetti già presenti.

Sono state apportate modifiche formali.

relativamente al medicinale TACHIPIRINA FLASHTAB (A.I.C. n. 034329) in tutte le confezioni attualmente autorizzate.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale in viale Amelia n. 70, 00181 Roma, codice fiscale n. 03907010585.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00814

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Co Efferalgan»

Estratto determina IP n. 37 del 24 gennaio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale COD-EFFERALGAN 500 mg/ 30 mg comprimidos efervescentes 20 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione MAN 60748 e COD NAT 669549 - 4, intestato alla società UPSA SAS 3, Rue Joseph Monier - Rueil-Malmaison - 92500 - Francia e prodotto da Upsa Avenue Du Docteur Jean Bru, 304 - Agen - Francia e da Upsa Avenue Des Pyrénées, 979 - Le Passage - Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: SM Pharma S.r.l. con sede legale in via Santa Maria Segreta n. 6, 20123 Milano.

Confezione: «Co Efferalgan» - «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» - 16 compresse.

Codice A.I.C.: n. 050261015 (in base 10) 1HXV0R(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: ogni compressa contiene.

Principio attivo: paracetamolo 500 mg e codeina fosfato 30 mg;

eccipienti: sodio idrogeno carbonato, sodio carbonato anidro, sodio benzoato (E211), sodio docusato, acido citrico anidro, sorbitolo (E420), povidone, aspartame (E951), aroma naturale pompelmo (contiene fruttosio, glucosio, saccarosio etanolo e solfiti).

Inserire al paragrafo 2 del foglio illustrativo la seguente avvertenza ed il riferimento sulle etichette:

«Co-Efferalgan» compresse effervescenti contiene aroma pompelmo, a sua volta contenente etanolo.

Questo medicinale contiene 0.5 mg di alcol (etanolo) per compressa.

Officine di confezionamento secondario

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino nn. 55/57, 59100 Prato (PO).

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26, 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Co Efferalgan» 500 mg + 30 mg compresse effervescenti 16 compresse.

Codice A.I.C.: n. 050261015.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Co Efferalgan» 500 mg + 30 mg compresse effervescenti 16 compresse.

Codice A.I.C.: n. 050261015.

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00893

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Effiprev»

Estratto determina IP n. 38 del 24 gennaio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DENILLE 2 MG + 0.03 MG COMPRIMIDO REVESTIDO POR PELÍCULA DIENOGEST E ETINILESTRADIOL 63 COMPRIMIDOS dal Portogallo con numero di autorizzazione 5279179, intestato alla società Laboratórios Effik, Sociedade Unipessoal, LDA Rua Dom António Ribeiro, n. 9 1495-049 Algés - Portogallo e prodotto da Laboratorios Leon Pharma S.A. - LA Vallina S/N, Poligono Industrial Navatejera, Villaquilambre 24008, Leon, Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: SM Pharma S.r.l. con sede legale in via Santa Maria Segreta n. 6 - 20123 - Milano.

Confezione:

«Effiprev» - «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

codice A.I.C.: 050264011 (in base 10) 1HXXYC(in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

composizione: ogni compressa rivestita con film contiene;

principio attivo: 2 mg di dienogest e 0,03 mg di etinilestradiolo;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, povidone K30, talco;

rivestimento: Opaglos 2 Clear contenente: carmellosa sodica, glucosio, maltodestrina, sodio citrato diidrato, lecitina di soia.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 - Prato (PO);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Effiprev - «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

codice A.I.C.: 050264011;

classe di rimborsabilità: C;

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Effiprev» - «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

codice A.I.C. : 050264011;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00894

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette»

Estratto determina IP n. 39 del 24 gennaio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CERAZETTE 75 MICROGRAMAS COMPRIMIDOS REVESTIDOS POR PELICULA 3 BLISTER da 28 CPR dal Portogallo con numero di autorizzazione 2798585, intestato alla società Organon Portugal, Sociedade Unipessoal LDA. Praça Marquês de Pombal, n. 14 1250-162 - Lisboa - Portugal e prodotto da N. V. Organon Kloosterstraat 6, 5349 AB OSS, Netherlands, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola n. 1, Torre 1, int. 120 - 80035 - Nola (NA).

Confezione:

«Cerazette» - «75 microgrammi compresse rivestite con film» astuccio da 1 bister contenente 28 compresse;

codice A.I.C.: 048159038 (in base 10) 1FXQ9Y(in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

composizione: ciascuna compressa contiene:

principio attivo: 75 microgrammi di Desogestrel;

eccipienti: silice colloidale anidra; tutto-rac-α-tocoferolo; amido di mais; povidone; acido stearico; ipromellosa; macrogol 400; talco; titanio diossido (E171); lattosio monoidrato.

Inserire all'art. 1. La descrizione dell'aspetto: descrizione dell'aspetto di «Cerazette» e contenuto della confezione.

Un blister di «Cerazette» contiene ventotto compresse rivestite bianche, rotonde, recanti il codice KV/2 su 2 su un lato e la scritta Organon* sull'altro lato. Ciascun astuccio contiene un blister, confezionato in una bustina ed un'etichetta calendario adesiva da applicare sul blister al momento dell'utilizzo.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 - Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Cerazette» - «75 microgrammi compresse rivestite con film» astuccio da 1 bister contenente 28 compresse;

codice A.I.C.: 048159038;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Cerazette» - «75 microgrammi compresse rivestite con film» astuccio da 1 bister contenente 28 compresse;

codice A.I.C.: 048159038;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00895

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propafenone Accord»

Estratto determina AAM/PPA n. 75/2023 del 1° febbraio 2023

È autorizzata la seguente variazione:

tipo II (C.I.2.b) Allineamento degli stampati a quelli del prodotto di riferimento Arythmol compresse, aggiornamento alla versione più recente del *QRD template* e modifiche editoriali minori, con conseguente modifica dei paragrafi 3, 4.2, 4.4, 4.5,4.7, 4.8, 4.9, 5.2, 5.3, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per il medicinale PROPAFENONE ACCORD 044771 per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

044771018 - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

044771020 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

044771032 - «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

044771044 - «150 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

044771057 - «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

044771069 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

044771071 - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;
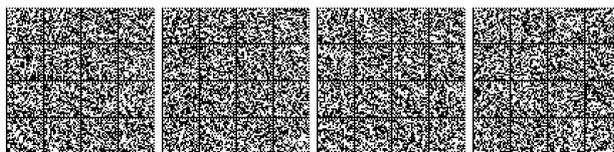
044771083 - «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

044771095 - «300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

044771107 - «300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. con sede legale e domicilio fiscale in World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta, 08039 - Barcelona, Spagna.

Procedura europea: AT/H/0657/001-002/II/003.

Codice pratica: VC2/2021/75.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A00911

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levotiroxina Abdi»

Estratto determina AAM/PPA n. 77/2023 del 1° febbraio 2023

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la variazione B.II.e.5.a.1, con la conseguente immissione in commercio del medicinale LEVOTIROXINA ABDI nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«25 microgrammi compresse» - 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815172 (in base 10) 1HJ7N4 (in base 32);

«50 microgrammi compresse» - 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815184 (in base 10) 1HJ7NJ (in base 32);

«75 microgrammi compresse» - 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815196 (in base 10) 1HJ7NW (in base 32);

«100 microgrammi compresse» - 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815208 (in base 10) 1HJ7P8 (in base 32);

«125 microgrammi compresse» - 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815210 (in base 10) 1HJ7PB (in base 32);

«150 microgrammi compresse» - 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815222 (in base 10) 1HJ7PQ (in base 32);

«175 microgrammi compresse» - 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815234 (in base 10) 1HJ7Q2 (in base 32);

«200 microgrammi compresse» - 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815246 (in base 10) 1HJ7QG (in base 32).

Principio attivo: levotiroxina sodica.

Codice pratica: C1A/2022/2490.

Codice di procedura europea: DE/H/6851/001-008/IA/001.

Titolare A.I.C.: Abdi Farma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Donnersbergstraße 4, 64646 Heppenheim, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C-nn».

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A00912

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Agiolax»

Estratto determina AAM/PPA 79/2023 del 1° febbraio 2023

Sono autorizzate le seguenti variazioni: n. 2 tipo II C.I.4

Modifiche ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 5.3, 6.2, 6.5, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e tutti i paragrafi del foglio illustrativo.

Le modifiche agli altri paragrafi sono di adeguamento al QRD template e di natura editoriale.

Per il medicinale AGIOLAX - A.I.C. n. 23714 per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio, la cui descrizione viene modificata secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea:

da:

A.I.C. n. 023714025 - «granulato», 1 contenitore in carta/Al da 100 g;
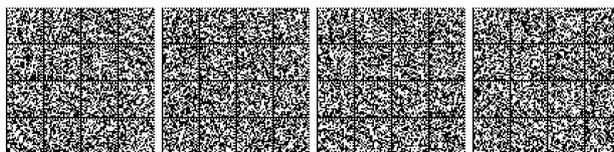
A.I.C. n. 023714013 - «granulato», 1 contenitore in carta/Al da 250 g;

A.I.C. n. 023714037 - «granulato», 1 contenitore in carta/Al da 400 g;

A.I.C. n. 023714049 - «granulato in bustina», 6 bustine in carta/Al/PE da 5 g;

a:

A.I.C. n. 023714025 - «granulato», 1 contenitore in carta/Al da 100 g con cucchiaio dosatore;

A.I.C. n. 023714013 - «granulato», 1 contenitore in carta/Al da 250 g con cucchiaio dosatore;

A.I.C. n. 023714037 - «granulato», 1 contenitore in carta/Al da 400 g con cucchiaio dosatore;

A.I.C. n. 023714049 - «granulato in bustina», 6 bustine in carta/Al/PE da 5 g.

Titolare A.I.C.: Viatris Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino 15

Codice pratica: VN2/2022/8

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, dalla medesima data, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina:

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A00913

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NUORO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma quinto, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio di seguito indicato, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.

Marchio	Impresa	Indirizzo	n. determina dirigente d'Area
37-NU	La Casa del Corallo di Avellino Franco Mauro e Romano Maria Lucia S.n.c.	Via Cristoforo Colombo n. 82 - Bosa	Determina del Segretario generale n. 48 del 7 febbraio 2023

23A00923

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-041) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
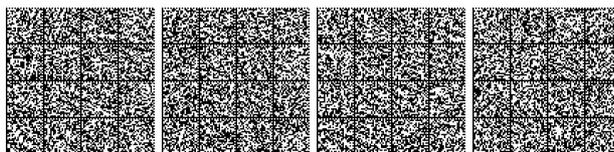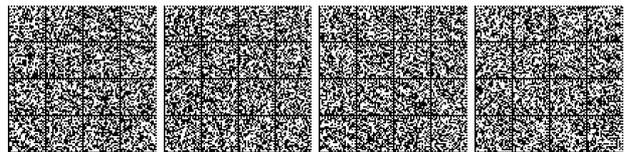
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
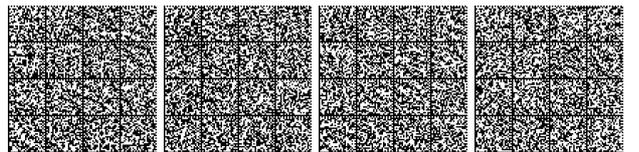
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.